



## *Ministero dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2 e articolo 3 comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



## *Ministero dell'università e della ricerca*

VISTO

l'art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025*»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «*Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana*» ed, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 che prevede: «*A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui all'art. 1 del presente decreto che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere.*»;

RILEVATO

che all'esito della procedura di cui al D.M. n. 760/2024 alcuni candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva hanno operato una scelta univoca o limitata delle sedi disponibili tale da non consentire l'applicazione nei loro confronti del regime in parola, previsto dalla citata norma di legge;

RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere all'apertura di una nuova finestra temporale per consentire ai summenzionati candidati di operare ulteriori scelte sui posti residui all'esito della procedura prevista dal D.M. n. 760/2024, ferme restando le scelte effettuate dagli altri candidati alla riserva ai sensi del predetto D.M.;



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Apertura termini inserimento in graduatoria)**

1. Per l'anno accademico 2024/2025, i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero - individuati dall'art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che, entro i termini e con le modalità previste dal citato decreto ministeriale, hanno presentato istanza di inserimento nelle rispettive graduatorie nazionali e che non accedono alla riserva possono procedere ad ulteriori scelte sui posti per le quali intendono concorrere nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024.
2. Per poter usufruire della facoltà di cui al comma 1, i candidati di cui al medesimo comma riceveranno apposita comunicazione personale, nella quale saranno indicate le modalità con cui potranno esercitare le scelte ulteriori rispetto a quelle già effettuate secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.M. n. 760/2024.
3. Le scelte di cui al presente decreto devono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi degli Atenei per le quali residuano posti.
4. La procedura telematica di cui al comma 3 sarà attiva dal giorno 9 luglio 2024 e al giorno 18 luglio 2024 ore 15.00(GMT + 2).
5. Il mancato rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati comporta la decadenza dalla possibilità di presentare ulteriori scelte.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. n. 760/2024.
7. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
Sen. Anna Maria Bernini